



SENT. N. 44/24

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI Presidente

Ivano MALPESI Consigliere

Cristiano BALDI Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 23862** del Registro di

Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la

Regione Piemonte, nei confronti di:

T. S.r.l., con sede legale a *omissis* in Via *omissis*,

P.IVA *omissis*, pec *omissis*, in persona del legale

rappresentante B.I., nato a *omissis* il *omissis*, residente a

omissis in Piazza *omissis* scala A, cod. fisc.

omissis;

B.I., nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis*

in Piazza *omissis* scala A, cod. fisc. *omissis*,

in qualità di Amministratore Unico pro tempore di T. S.r.l. (in

proprio).

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2024, con l'assistenza del Segretario,

	il Magistrato relatore, il rappresentante del Pubblico ministero (dott. Carlo	
	Martini) e la difesa del convenuto, come da verbale.	
	Rilevato in	
	FATTO	
	La Procura regionale, con atto di citazione del 13 novembre 2023, agiva nei	
	confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al risarcimento	
	del danno nei confronti di Finpiemonte S.p.A. per l’importo di euro 103.061,40.	
	A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, vi è l’indebita	
	percezione del contributo a fondo perduto, a valere sul P.O.R.-F.E.S.R.	
	(Programma Operativo Regionale finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo	
	Regionale) 2007/2013, Bando “ <i>Sostegno all’innovazione del sistema televisivo</i>	
	<i>locale per la transizione alla tecnologia digitale</i> ”, approvato con	
	Determinazione Dirigenziale n. 53 del 23/06/2010, concesso alla convenuta	
	T. S.r.l. da Finpiemonte s.p.a. per l’importo di euro 110.193,00, a	
	fronte di un investimento ammesso di euro 183.655,00, con nota del	
	27.04.2011.	
	In seguito alla rendicontazione finale, in data 01/10/2013 Finpiemonte erogava	
	il contributo rideterminato in euro 103.061,40, proporzionalmente alla spesa	
	effettivamente rendicontata ed ammessa a finanziamento.	
	In seguito a successive verifiche presso i locali della beneficiaria, Finpiemonte	
	riscontrava la carenza, <i>ab origine</i> , dei requisiti oggettivi di ammissibilità	
	stabiliti dal Bando, dal momento che il progetto era stato avviato prima della	
	presentazione della domanda di ammissione al finanziamento pubblico.	
	In relazione a tali circostanze, in data 10/11/2016, con nota prot. n. 16-29066,	
	Finpiemonte emetteva il provvedimento di revoca totale dell’agevolazione	
	- pag. 2 di 9 -	

	concessa, chiedendo all’impresa la restituzione di euro 103.061,40 di quota	
	capitale ed euro 4.566,25 a titolo di interessi.	
	In seguito a ricorso della società beneficiaria, il Tribunale di Torino, con	
	sentenza n. 3260 del 15-24/09/2020, respingeva la domanda.	
	In diritto, richiamata l’esistenza di un rapporto di servizio sorto con la	
	percezione del contributo pubblico, il requirente fonda la responsabilità dei	
	convenuti sullo sviamento del contributo della sua originaria finalità	
	pubblicistica.	
	In sostanza, afferma la Procura regionale, la società convenuta, nella persona	
	del suo amministratore B.I., ha presentato la domanda di	
	contributo ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal	
	bando (spese sostenute prima della concessione del contributo), così	
	determinando il danno erariale conseguente alla mancata integrale restituzione	
	del contributo percepito.	
	Nessuno si è costituito per i due convenuti	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. La domanda deve essere accolta.	
	1.1 In via preliminare, stante la ritualità delle notifiche, va dichiarata la	
	contumacia dei convenuti T. S.r.l. (notifica a mezzo PEC) e	
	B.I. (notifica ai sensi dell’articolo 143 c.p.c. nel Comune di	
	ultima residenza nota).	
	2. Venendo all’esame del merito, va innanzitutto ricordato che, secondo	
	l’orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite	
	- pag. 3 di 9 -	

07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano frustrato lo scopo perseguito dall'Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

Anche per quanto riguarda i singoli soci, va ricordato che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici che dei suoi amministratori è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013 nei seguenti termini: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società*

interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione".

2.1 Quanto agli elementi di fatto della fattispecie in esame, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 3/12/2010, T. S.r.l. presentava domanda di agevolazione a valere sulla misura in oggetto, secondo le modalità previste dal Bando citato in parte in fatto;
- in data 1/04/2011, Finpiemonte, a seguito del parere favorevole del Comitato Tecnico di valutazione, concedeva all'impresa un contributo pari ad euro 110.193,00, a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 183.655,00;
- in data 11/07/2013, T. S.r.l. inviava la dichiarazione di spesa finale n. 10887, valutata positivamente da Finpiemonte in data 23/09/2013;
- in data 1/10/2013, a fronte dello stato di avanzamento delle attività, Finpiemonte erogava alla T. il contributo spettante rideterminato in euro 103.061,40, proporzionalmente alla spesa effettivamente rendicontata ed ammessa a finanziamento;
- in data 29/04/2015 e 18/05/2015, Finpiemonte effettuava un controllo in loco presso la T. S.r.l., rilevando che alcuni degli impegni giuridicamente vincolanti assunti da T. erano stati sottoscritti prima della presentazione della domanda.

In particolare, la fattura n. 1751/10 del 30/11/2010 del fornitore *omissis* S.r.l., precedente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, risultava

stornata per poi trovare esatta corrispondenza per oggetto, offerta di riferimento e importo, nella successiva fattura n. 448/11 del 30/04/2011 del medesimo fornitore, fattura poi stornata mediante nota di credito una volta approvato il contributo.

2.2 Quanto esposto risulta ammesso dalla stessa società beneficiaria nella nota 14.05.2015, contenente le controdeduzioni nel procedimento di revoca, laddove dichiara che gli ordini relativi ad alcune fatture sono avvenuti in data 30.09.2010, prima della partecipazione al bando (la domanda è del 3.12.2010). Ancora, a fortiori, si richiama il contenuto della sentenza n. 3260/2020 con cui il Tribunale di Torino respingeva, per le medesime motivazioni, l'impugnazione del provvedimento di revoca proposta dalla T. S.r.l.

3. La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito dalla convenuta T. S.r.l.

3.1 Sotto il profilo oggettivo, infatti, il bando di gara prevedeva espressamente all'art. 4 (*"Iniziativa ammissibili"*) che i contributi dovessero sostenere progetti di investimento avviati successivamente alla presentazione della domanda, e che (art. 7) fossero ammessi a beneficiare dell'agevolazione solamente gli investimenti avviati successivamente alla presentazione della domanda, chiarendo che per *"avvio dell'investimento"* dovesse intendersi *"il primo fermo impegno ad ordinare i beni e i servizi finanziati"*.

L'inadempimento di tali prescrizioni, oltre a giustificare la revoca del beneficio (art. 16 del bando), costituisce elemento fortemente indiziario dell'avvenuto sviamento delle risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l'essenza del

danno azionato dalla Procura Regionale.

È chiaro, infatti, che, se un soggetto percepisce un contributo pubblico per una determinata iniziativa economica senza averne, a monte, i relativi requisiti, viene da sé che il contributo pubblico non ha raggiunto in alcun modo la finalità cui era destinato.

Lo sviamento delle risorse pubbliche si concretizza, infatti, anche per effetto della percezione del contributo in carenza, *ab origine*, in capo alla società beneficiaria, dei requisiti previsti dal bando.

4. Quanto ai soggetti responsabili, oltre alla società beneficiaria del finanziamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in fattispecie distrattive la responsabilità si estende anche ai soci persone fisiche che materialmente abbiano contribuito alla distrazione del finanziamento dal suo scopo pubblicistico.

Nella fattispecie in esame, pertanto, risponde del danno azionato dalla Procura erariale sia la società beneficiaria T. S.r.l. che l'amministratore firmatario della domanda di finanziamento I.B.

5. Quanto all'elemento soggettivo, esso non può che caratterizzarsi come dolo, essendo pacifica la consapevolezza di presentare una domanda in assenza dei prescritti requisiti.

I convenuti devono quindi rispondere, in solido, del danno azionato.

6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell'Erario dello Stato.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,

	Dichiara la contumacia di T. s.r.l. e B.I.;	
	Condanna T. S.r.l. e B.I., in solido tra loro,	
	al pagamento della somma di euro 103.061,40 (centotremilasessantuno/40) in	
	favore di Finpiemonte S.p.A., oltre a rivalutazione monetaria dalla data	
	dell'erogazione del finanziamento <i>de quo</i> sino al deposito della Sentenza, e	
	oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;	
	Condanna T. s.r.l. e B.I., in solido tra loro,	
	al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate in	
	euro 868,30 (ottocentosessantotto/30).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024 con	
	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI	Presidente
	Ivano MALPESI	Consigliere
	Cristiano BALDI	Consigliere estensore
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Cristiano BALDI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 23/04/2024	
		Il Direttore della Segreteria
		Caterina Scrugli
		<i>F.to digitalmente</i>
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati	
	personali"	
	- pag. 8 di 9 -	

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 23/04/2024

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 23/04/2024

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente